



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE
Attività tecniche e produttive
Ufficio Commercio

Rep. 804

ORDINANZA n. 21 del 17 marzo 2015

OGGETTO: Revoca autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di vicinato:
Ditta PRIMAVERA Antonio.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO CHE:

la ditta PRIMAVERA Antonio nato a Ortona il 12/11/33 e con sede in via Martiri Ortonesi 7/9, C.F. PRMNTN33S12G141M è titolare di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di vicinato per la vendita dei prodotti non alimentari, autorizzazione n. 344 rilasciata in data 05/02/1997, per i locali ubicati in via Martiri Ortonesi 7/9;

CONSIDERATO

- che nei locali sopra indicati a far data dal dicembre 2013 non viene svolta nessuna attività di commercio di vicinato, in quanto il Sig. Primavera è deceduto in data 04/12/2013;
- che con nota prot. 28666 del 06/10/2014, questo ufficio ha invitato gli eredi della ditta PRIMAVERA a comunicare la cessazione dell'attività entro i termini stabiliti dalla L.R. 11/2008;
- con nota prot. 2889 del 28/01/2015, questo ufficio ha comunicato, agli eredi, l'avvio del procedimento amministrativo per l'eventuale revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato in questo comune per cessazione dell'attività;

PRESO ATTO che alcuna giustificazione è stata prodotta dagli eredi della ditta interessata ;

VISTA la L.R. n. 11/2008, art. 139 lett. B, modificata dalla L.R. n. 17/2010;

VISTO l'art. 8/2° della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

- 1) la revoca dell'autorizzazione per l'apertura dell'attività di commercio al dettaglio di vicinato, n. 344 rilasciata in data 05/02/1997, alla ditta PRIMAVERA Antonio nato a Ortona il 12/11/1933 e deceduto il 04/12/2013, cod. fisc. PRMNTN33S12G141M, partita iva 00070890694, per la vendita dei prodotti non alimentari nei locali ubicati in via Martiri Ortonesi 7/9 di questo Comune;

AVVISA

Che:

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo o in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, al sig. Presidente della Repubblica.

MANDA

All'ufficio messi notificatori per la notifica all'interessato, al Comando Polizia Municipale per la vigilanza circa l'ottemperanza e alla Camera di Commercio di Chieti per quanto di competenza.-

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

Ing. Nicola PASQUINI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993